CONSORZI BONIFICA EMILIA ROMAGNA

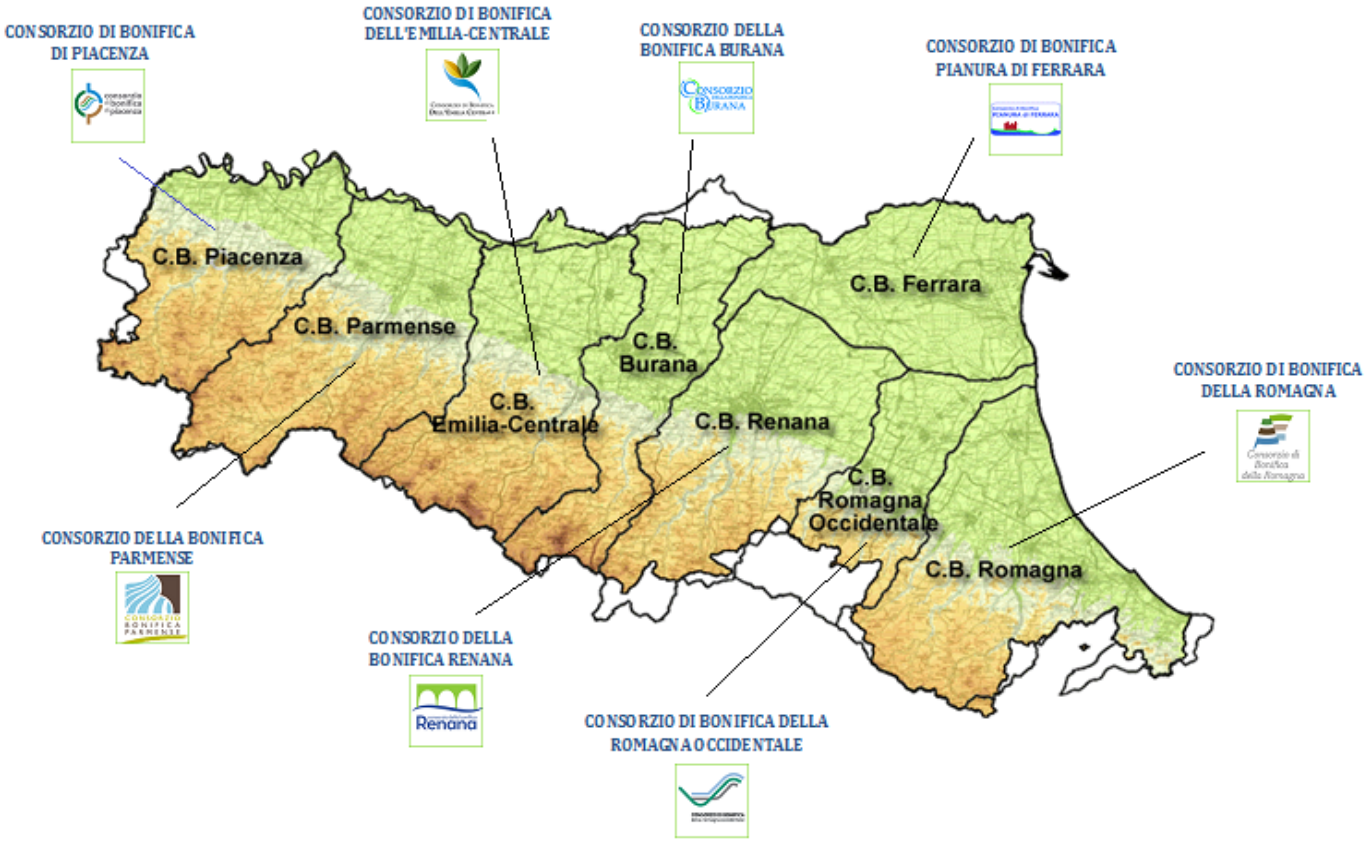

Canale Emiliano Romagnolo

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

Gli organi dei Consorzi di Bonifica e la loro elezione

- La legge regionale 42/1984 individua gli organi dei Consorzi di bonifica nel CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, nel COMITATO AMMINISTRATIVO, nel PRESIDENTE e nel COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
- I consorziati, convocati nell'Assemblea elettorale, determinano con il proprio voto e con la propria candidatura alle cariche consortili, la composizione della maggior parte dei componenti gli Organi di Amministrazione.
- I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI sono infatti organi di vertice eletti dai consorziati fra i consorziati, che, insieme ai 3 sindaci, hanno il compito di effettuare le scelte più rilevanti degli enti di bonifica. I Consigli di amministrazione, a loro volta, eleggono nel loro seno il Presidente, i Vice-Presidenti e gli altri componenti del Comitato amministrativo.
- I Consorzi di Bonifica svolgono la propria attività entro i limiti fissati dalla legge e dai rispettivi statuti.

CONSORZIO DI BONIFICA	DATA ELEZIONI 2015
DI PIACENZA	13 e 14 dicembre
PARMENSE	13 dicembre
DELL'EMILIA-CENTRALE	13 dicembre
BURANA	dal 9 al 12 dicembre
RENANA	dal 4 al 13 dicembre
PIANURA DI FERRARA	12 e 13 dicembre
DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE	dal 5 al 20 dicembre
DELLA ROMAGNA	dal 16 al 19 dicembre

Fonti normative

Estratto da legge regionale 42/1984

Art. 15

Organi dei Consorzi di bonifica

1. *Sono organi del Consorzio:*

a) *il Consiglio di amministrazione formato complessivamente da componenti elettivi e da componenti nominati secondo quanto previsto al comma 3;*

b) *il Comitato amministrativo formato da un numero di componenti fino a cinque, fra cui il Presidente e due Vicepresidenti, eletti all'interno del Consiglio di amministrazione in modo da garantire la pluralità della contribuenza;*

c) *il Presidente;*

d) *il Collegio dei revisori dei conti.*

2. *Tutti i componenti degli organi durano in carica cinque anni e sono riconfermabili. Al Presidente è corrisposto un compenso massimo pari all'indennità di funzione spettante al Sindaco di un Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti, agli altri componenti del Comitato amministrativo è corrisposto un compenso complessivamente non superiore al cinquanta per cento del compenso del Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione aventi diritto al compenso non può essere superiore a tre.*

3. *Il Consiglio di amministrazione è costituito da un numero di venti componenti, eletti dai consorziati e tre sindaci o assessori delegati in rappresentanza dei Comuni ricompresi nel comprensorio. Qualora durante il periodo di vigenza del Consiglio di amministrazione i sindaci decadano dal loro mandato ovvero siano impossibilitati ad espletarlo, il Consorzio di bonifica procede a riconvocare i Comuni per l'espressione dei rappresentanti da sostituire.*

4. *Il Consiglio di amministrazione può essere integrato da un numero di componenti pari a tre qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 16, comma 14. Il Consiglio di amministrazione è altresì integrato, nel caso di Consorzi il cui comprensorio ricomprenda il territorio di altre Regioni, da un rappresentante consorziato di ogni regione qualora la contribuenza espressa dal territorio sia pari o superiore all'uno per cento di quella complessiva del Consorzio. In tale ultimo caso ogni lista deve riportare, in apposito spazio, il nome del rappresentante individuato per ogni regione interessata. Alla lista che ottiene la maggioranza relativa dei consiglieri spetta l'espressione del rappresentante di ciascuna regione indicato nell'apposito spazio.*

5. *Il Consiglio di amministrazione esercita le sue funzioni anche in carenza delle nomine di cui ai commi 3 e 4.*

6. *Il Presidente del collegio dei revisori, iscritto all'albo dei revisori contabili, è nominato dall'ente competente a norma dell'articolo 23.*

7. *Partecipano alle sedute del Consiglio di amministrazione del Consorzio, con voto consultivo, tre rappresentanti del personale dipendente designati dalle organizzazioni sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative e nominati dall'ente delegato di cui all'articolo 23.*

Art. 16

Assemblea dei consorziati e sistema elettorale

1. *L'assemblea è convocata nelle forme previste dallo statuto consortile per la elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione.*

2. *L'assemblea è divisa in quattro sezioni elettorali nelle quali sono inseriti i consorziati in maniera progressiva rispetto al contributo versato, a partire dai contributi di importo inferiore da ascrivere alla prima sezione, fino ad arrivare a quelli di importo più elevato da ascrivere alla quarta, fermo restando che qualora al raggiungimento della percentuale di contribuenza prevista per la sezione vi siano più consorziati tenuti al pagamento dello stesso contributo si applica l'ordine alfabetico dei contribuenti per l'allocazione degli stessi nella sezione o in quella successiva al fine di non superare la percentuale prevista per la sezione. Le sezioni risultano così composte:*

a) *alla prima sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo non supera il venti per cento della contribuenza totale del Consorzio;*

b) *alla seconda sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore trenta per cento della contribuenza totale del Consorzio;*

c) *alla terza sezione appartengono i consorziati iscritti a ruolo il cui contributo complessivo costituisce un ulteriore venticinque per cento della contribuenza totale del Consorzio;*

d) *alla quarta sezione appartengono i restanti consorziati.*

3. *La ripartizione dei seggi tra le sezioni è data dal rapporto tra la contribuenza di ogni sezione ed il quoziente elettorale del consorzio, determinato dal rapporto tra la contribuenza complessiva del consorzio ed il numero di componenti del Consiglio da eleggere; l'assegnazione dei seggi alle sezioni avviene sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.*

4. *I Consigli di amministrazione sono eletti dai contribuenti nell'ambito della sezione elettorale di appartenenza con voto diretto, uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti scelti fra i contribuenti del Consorzio. Ogni elettore dispone di un voto su una lista bloccata di candidati che sono eletti secondo l'ordine di presentazione in lista.*

5. *La Regione promuove la partecipazione al voto e la formazione di liste rappresentative della pluralità della contribuenza. A tal fine la Regione formula indirizzi ai Consorzi di bonifica.*

6. *Non possono essere eletti quali componenti il Consiglio:*

a) *i minori, gli interdetti e gli inabilitati;*

b) *i falliti per il quinquennio successivo alla data di dichiarazione;*

c) *gli interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;*

d) *coloro che hanno riportato condanne o sono sottoposti a misure di sicurezza che ne escludono l'elettorato passivo per le elezioni politiche fino alla riabilitazione o alla cessazione degli effetti del provvedimento;*

e) *amministratori o dipendenti pubblici preposti o addetti ad uffici che esercitano compiti di vigilanza e controllo sui Consorzi di bonifica;*

f) *i dipendenti del Consorzio;*

g) *coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali;*

h) *coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovano legalmente in mora.*

7. *Non possono essere contemporaneamente in carica come componenti del Consiglio gli ascendenti ed i discendenti fino al primo grado, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'incompatibilità ha effetto nei confronti di colui che è complessivamente gravato in misura minore dai contributi.*

8. *Le liste di candidati concorrenti presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da appartenenti alla sezione come segue:*

a) *da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;*

b) *da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;*

c) *da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;*

d) *da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.*

9. *Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati. Nessun candidato può essere presente in più di una lista. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione.*

10. *Nel caso in cui le liste non siano presentate entro il termine di venti giorni antecedenti la data di convocazione l'assemblea, con le modalità previste dallo statuto, è fissato un termine per la presentazione delle stesse con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato. In caso di decorso del termine senza che sia stata presentata alcuna lista i consorziati possono votare qualunque contribuente appartenente alla sezione.*

11. *L'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata in ragione proporzionale attribuendo ad ogni lista tanti eletti quante volte il numero, risultante dal rapporto tra il totale dei voti validi di tutte le liste e il numero di seggi assegnati alla sezione, risulta contenuto nel totale di voti validi riportati da ciascuna lista. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti alle liste con i maggiori resti.*

12. *Nelle sezioni dove le liste siano superiori a una, nessuna lista può eleggere un numero di consiglieri superiore all'ottanta per cento dei seggi assegnati alla sezione medesima.*

13. *Le liste che non conseguono una percentuale minima pari al cinque per cento per le sezioni prima e seconda ed al dieci per cento dei voti validi per le altre non partecipano alla ripartizione dei componenti del Consiglio relativi alla singola sezione di riferimento.*

14. *Qualora una sola lista della sezione superi la percentuale minima prevista al comma 12 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 11.*

15. *Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri scelti fra i primi non eletti in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti.*

Consorzio di Bonifica CER

Organi del Consorzio

Articolo 5 Statuto

Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio dei Delegati;

b) le Delegazioni di sezione;

c) la Deputazione Amministrativa;

d) il Presidente;

e) il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 6 Statuto

Il Consiglio dei delegati è composto da trenta membri nominati dagli associati agricoli ed extragricoli e da cinque membri nominati dalla Amministrazioni provinciali di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nel cui territorio ricade la massima parte del comprensorio del Consorzio di secondo grado.

Gli associati sono distinti nei settori agricolo ed extra-agricolo: fanno parte del settore agricolo i Consorzi di bonifica di primo grado; fanno parte del settore extra-agricolo gli enti ed i soggetti indicati al secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 ed al secondo comma dell'art. 57 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, ai quali viene assegnata una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui dispone il consorzio di secondo grado.

Articolo 7 Statuto

I delegati da nominarsi dalle Amministrazioni provinciali di Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini sono designati, nel numero di uno per ciascuna Provincia, dai rispettivi organi deliberanti competenti.

Articolo 8 Statuto

I delegati da nominarsi dagli associati sono assegnati distintamente ai settori agricolo ed extra-agricolo.

A seguito del processo di riordino dei Consorzi di bonifica avviato con Legge regionale n. 5 del 24 aprile 2009 che ha portato, con effetto dal 1° ottobre 2009, ad una riduzione del numero dei Consorzi di bonifica da 16 a 8, mantenendo come ente di secondo grado il solo Consorzio di bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo, la compagine associativa è la seguente:

ASSOCIATI AGRICOLI:

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

ASSOCIATI EXTRAGRICOLI:

COMUNE DI RAVENNA

RAVENNA SERVIZI INDUSTRIALI S.C.p A.